

---

**ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO**

*(sede in Comune di Sirolo)*

*- cod.42204 -*

---

**VERBALE**

delle deliberazioni del

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

copia

N. 161

del 24/10/2017

---

OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.19 del 20.10.2017 ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto dell'Ente Regionale del Parco del Conero – avente all'oggetto: "Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso promosso dalla Ditta SRL Società Immobiliare Alberghiera Turistica – S.I.A.T.

---

L'anno duemila diciassette il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E' assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

---

ha adottato la retroscritta deliberazione

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 19 del 20.10.2017 ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto dell'Ente Regionale del Parco del Conero – avente all'oggetto: “Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso promosso dalla Ditta SRL Società Immobiliare Alberghiera Turistica – S.I.A.T.

Con voti favorevoli unanimi

### DELIBERA

Di ratificare il provvedimento del Presidente n.19 del 20.10.2017 ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto dell'Ente Regionale del Parco del Conero – avente all'oggetto: “Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso promosso dalla Ditta SRL Società Immobiliare Alberghiera Turistica – S.I.A.T.

\*\*\*\*\*

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che in data 20/09/2017 acquisito a ns. prot. 3629 è stato notificato il ricorso al TAR dell'Avv. Gabriele Gusella per conto della Società SRL Società Immobiliare Alberghiera Turistica – S.I.A.T. per annullamento *del diniego di autorizzazione dell'intervento edilizio (richiesto con domanda di PdC prot. 12030 dep. in data 26.01.2017 per la realizzazione di una piscina presso l'Hotel Fortino Napoleonico emesso dal dirigente del Comune di Ancona, sportello Unico Integrato (S.U.I. ), Edilizia Privata Produttiva e Commercio, prot. 91097 del 19.06.2017 comunicato il 20.06.2017; nonché ogni altro atto, presupposto e/o conseguente comunque connesso e/o collegato,, tra cui il non rilascio del nullaosta da parte dell'Ente Parco Regionale del Conero;*

Il ricorso della Società è contro il Comune di Ancona e nei confronti dell'Ente Parco del Conero perché è lo stesso Comune di Ancona che negato l'autorizzazione alla realizzazione della piscina per parere negativo dell'Ente Parco e per normativa identica nel proprio PRG in fase di adeguamento al Piano del Parco che fa salvaguardia.

Di seguito si riassumono i fatti:

Con nota prot. n. 23523 del 14/02/2017, acquisita a ns. prot. n. 648 del 14/02/2017 lo sportello Unico del Comune di Ancona inviava la richiesta di nullaosta per conto della ditta SRL Società Immobiliare Alberghiera Turistica – S.I.A.T. per la possibilità di realizzazione di una piscina in frazione Poggio. località Portonovo;

il progetto prevedeva la realizzazione di una piscina all'interno del perimetro della struttura turistica ricettiva denominata "fortino Napoleonico".

La zona è localizzata rispetto al PdP in ATN Ambito Territoriale Naturale, nella UTE N1g “Portonovo” e localizzata nella tavola q.P. 01 Articolazione territoriale come zona di Riserva Orientata ai sensi dell'art. 12 della L.394/91 e ricade all'interno della Rete Natura 2000 più precisamente SIC IT5320006 Portonovo e Falesia Calcarea a Mare e ZPS IT5320015 Monte Conero, inoltre è interna all'area Floristica di cui alla L.R. 52/74 e vi è il Vincolo idrogeologico e Paesaggistico.

La zona è anche all'interno dell'APS 6 che ancora il Comune di Ancona non ha progettato in quanto non è stato ancora presentato il Piano Particolareggiato di Portonovo in adeguamento agli obiettivi ed alle azioni indicate dalla stessa APS.

L'articolo 15 “Piscine” del quaderno 02 del Piano del Parco prevede che:

- 1) E' ammessa la realizzazione di piscine, con esclusione delle UTE ricadenti in ATN, delle aree di riserva orientata e delle UTE C3a e C3b e dell'APS 8.
- 2) Fanno eccezione le ZTO B di cui al DM 1444/68 e le strutture turistico ricettive ricadenti in area di Promozione Economica e Sociale delle APS 6 e 17 nelle quali pertanto sono realizzabili piscine.

- 3) All'interno delle aree SIC e ZPS è vietata la realizzazione di nuove piscine ed è consentita la ristrutturazione di piscine esistenti qualora sia dimostrato non incidano su habitat e specie d'interesse conservazionistico.
- 4) ... omissis ...

Le Piscine quindi ai sensi del co. 3 dell'art. 15 del qP 02 del PdP indica che "All'interno delle aree SIC e ZPS è vietata la realizzazione di nuove piscine ed è consentita la ristrutturazione di piscine esistenti qualora sia dimostrato non incidano su habitat e specie d'interesse conservazionistico."

Questo Ente quindi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Parco del Conero, preso atto della documentazione presentata, acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica, visto il verbale della Commissione Tecnica della seduta del 02/03/2017, ha comunicato il NON rilascio del nullaosta con Determinazione Direttoriale n. 4N del 03/03/2017.

Le motivazioni al diniego della pratica in questione sono state le seguenti:

*premesso che,*

*la pratica è priva di documentazione propedeutica alla presentazione del progetto a questo Ente quali il Me.V.I. e la Valutazione d'incidenza;*

*la mancanza di questi documenti renderebbe impossibile iniziare il procedimento e quindi indicare al comune l'interruzione dello stesso;*

*considerato che,*

*la stesura di questi due documenti avrebbe di certo portato a delle conclusioni diverse da quelle del progetto presentato, infatti l'analisi della normativa del Parco nel SIN del Me.V.I. avrebbe definito, nella parte valutativa, la non possibilità di realizzare una piscina in area SIC e ZPS (co. 3 art. 15 del qP 02 del PdP) e la valutazione d'incidenza avrebbe dovuto documentare l'incidenza dell'intervento rispetto ai siti e rispetto all'area Floristica qui presente e non analizzata nelle relazioni di accompagnamento;*

*ciò premesso e considerato si ritiene,*

*non appesantire il procedimento con la richiesta di documentazione integrativa in quanto vi è normativa perentoria che non lascia spazio ad una diversa valutazione di tipo soggettivo;*

*indicare fin da subito la non possibilità di concedere il nullaosta in quanto ai sensi del co. 3 dell'art. 15 del qP 02 del PdP "All'interno delle aree SIC e ZPS è vietata la realizzazione di nuove piscine ... omissis....".*

inoltre si è indicato che,

*Questo Ente ai sensi del co. 1-ter dell'art. 5 del DPR 380/01 non può trasmettere al richiedente nulla osta anche a contenuto negativo, e quindi resta in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ancona dare corso alle disposizioni dell'Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge 241/90.*

*Inoltre è d'obbligo ricordare che sono in vigore le norme di salvaguardia dell'Adozione della variante al PRG del Comune di Ancona in adeguamento al PdP e che le NTA all'art. 84.20 indicano che in tutte le APO sottoposte a Piano Attuativo, come l'area di cui ci si occupa, fino all'approvazione del Piano attuativo sono consentiti i soli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e all'art.84.1.a è riportato lo stesso comma del Piano del Parco che non permette la realizzazione*

*delle piscine in zona SIC e ZPS dove dovrebbe essere realizzata la piscina e quindi la pratica non doveva pervenire a questo Ente ma diniegata già dallo sportello Unico per l'Edilizia.*

A seguito della Ns nota il SUI del Comune di Ancona con comunicazione prot. 55994 del 12.04.2017 li rendeva noti alla società richiedente il permesso i motivi ostativi dando il diritto a presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

A tale nota la società non dava riscontro alcuno.

Il Comune di Ancona quindi in maniera corretta con nota del Dirigente prot. n. 91097 del 19/06/2017 conosciuto il 20.07.2017 dalla parte (acquisito a ns. prot. 2620 del 20.06.2017) comunicava "che l'intervento richiesto non può essere autorizzato poiché non risulta conforme alla normative vigente visto il, NON rilascio del nullaosta da

*parte delle Ente Parco del Conero comunicato con nota prot. 928 del 03/03/2017 in quanto ai sensi del co. 3 dell'art. 15 del qP 02 del PdP ai sensi del co. 3 dell'art. 15 del qP 02 del PdP "All'interno delle aree SIC e ZPS è vietata la realizzazione di nuove piscine ... omissis...": e viste le norme di salvaguardia dell'adozione della variante al PRG del Comune di Ancona in adeguamento al Piano del Parco che all'art. 84.11.a riportano lo stesso comma del piano del parco ovvero che all'interno delle aree SIC e ZPS è vietata la realizzazione di nuove piscine ... omissis.."; il Comune di Ancona concorda con il nostro diniego, facendolo proprio e rimarcando la presenza di propria norma analoga che non permette l'intervento in questione.*

A questo punto è stato presentato ricorso dalla ditta.

Quanto riportato nel ricorso non può essere condiviso in quanto norma è perentoria per le zone sic e zps e la deroga invocata è al comma precedente riferendosi per grado al comma 1 dello stesso articolo e non di certo a tutto l'articolo .

Visto il preventivo dell'avvocato di fiducia dell'Ente Andrea Galvani prot. 4074/17 e la sua integrazione prot.n. 4124/17 in cui ha precisato che l'importo va suddiviso in una metà all'atto di incarico e la restante metà alla conclusione del giudizio.

Alla luce del ricorso sentito il favorevole parere contabile del Ragioniere, appare evidente che sia necessario un sostegno legale al fine di non aggravare la posizione dell'Ente Parco e far valere le proprie ragioni.

Ravvisata l'urgenza di provvedere al riguardo considerato che il termine indicato dall'avvocato Ragaini era il 21 Ottobre 2017;

Rilevato che lo Statuto dell'Ente all'articolo 6 comma 3) stabilisce che "Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile";

Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento n. 19 del 20.10.2017 ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto dell'Ente Regionale del Parco del Conero – avente all'oggetto: "Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso promosso dalla Ditta SRL Società Immobiliare Alberghiera Turistica – S.I.A.T.

Il Direttore  
Dr. Marco Zannini

**ENTE PARCO DEL CONERO**

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

---

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE  
Marco ZANNINI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- la presente **deliberazione**:

- è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16/11/2017
- è stata comunicata:  Prefettura di Ancona
- è stata trasmessa in data ..... , prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo;

- E' divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
- decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
- a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità;

Nella seduta del ..... n. ....

lì, .....

Il Direttore  
Dr. Marco Zannini